Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 27 novembre 2026

AGENDA DEI LAVORI DEL 30 NOVEMBRE E 1° DICEMBRE

CAMERA DI CONSIGLIO 30 NOVEMBRE	UDIENZA PUBBLICA 1° DICEMBRE
1) Processo tributario/Sentenza irrevocabile di assoluzione/Efficacia di giudicato	10) Regione Campania/Interventi edilizi/Termini per la presentazione delle istanze
2) Processo penale/Proscioglimento/Cause di estinzione	11) Ordinamento giudiziario/Magistrati onorari/ Compensi e indennità
3) Ordinamento penitenziario/Colloqui dei detenuti/ Colloquio telefonico sostitutivo/Autorizzazioni	12) Complicanze irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati/Indennizzi ai soggetti danneggiati/ Anticipi delle Regioni e trasferimenti statali
4) Violazione obblighi vaccinali Covid-19/ Annullamento sanzioni ed estinzione giudizi pendenti	
5) Salvaleggi/Corpo stradale comuni con meno di 20.000 abitanti/Canoni per licenze o concessioni	
6) Regione Abruzzo/Edilizia residenziale pubblica/ Requisiti per l'assegnazione di alloggi	
7) Guardia di finanza/Ufficiali con requisiti richiesti/ Periodi di ferma volontaria/Corresponsione premio	
8) Reati tributari/Applicazione pena su richiesta delle parti/Previsioni	
9) Conflitto/Tribunale Roma c/Senato/Utilizzo di intercettazioni/Sen. Armando Siri/Ammissibilità intervento	

La prossima settimana, nella camera di consiglio del 30 novembre, la Corte affronterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:

1) l'articolo 21-*bis* del decreto legislativo numero 74 del 2000 che prevede che la sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi;

2) l'articolo 420-*quater*, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice dell'udienza preliminare possa pronunciare il proscioglimento per ragioni diverse dalle cause di estinzione del reato rinunciabili dall'imputato;

3) l'articolo 41-*bis*, comma 2-*quater*, lettera *b*), dell'ordinamento penitenziario, nella parte in cui consente di autorizzare il colloquio telefonico sostitutivo di quello mensile in presenza soltanto «con i familiari e conviventi», escludendo le persone diverse da questi ultimi;

4) l'articolo 21, comma 5, del decreto-legge numero 202 del 2024 (Disposizioni urgenti in materia di termini normativi), convertito, con modificazioni, in legge numero 15 del 2025, nella parte in cui stabilisce che i giudizi pendenti – aventi a oggetto le sanzioni pecuniarie irrogate per violazione degli obblighi vaccinali contro il COVID-19 – sono estinti di diritto «a spese compensate»;

5) l'articolo 1 del decreto legislativo numero 179 del 2009 (Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) nella parte in cui dichiara, alla voce numero 1696 dell'Allegato 1, l'indispensabile permanenza in vigore dell'articolo 4, comma 4, della legge numero 59 del 1961, recante «Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.)», riguardante i canoni, da versare da parte di privati, per licenze o concessioni interessanti il corpo stradale all'interno di comuni con meno di 20.000 abitanti;

6) l'articolo 34, comma 1, lettera *e-ter*), della legge della Regione Abruzzo numero 96 del 1996 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione), nella parte in cui prevede che è pronunciata dal Sindaco del Comune territorialmente competente la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica nei casi in cui uno dei componenti del nucleo familiare dell'assegnatario, "successivamente all'assegnazione, abbia riportato condanne penali passate in giudicato per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3-*bis* e/o 380 del codice di procedura penale, dell'articolo 73, comma 5, del Testo Unico approvato con D.P.R. 309/1990, nonché per i reati di usura, favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di armi, riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite";

7) l'articolo 1, comma 261, della legge numero 190 del 2014 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», nella parte in cui ha abrogato l'articolo 2161, comma 1, del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo numero 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare), ai sensi del quale «agli ufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza, in possesso alla data del 21 marzo 2000 del brevetto di pilota militare e del requisito di almeno diciotto anni di servizio, che, pur non avendo superato il quarantacinquesimo anno di età, non abbiano potuto contrarre tutti i periodi di ferma volontaria di cui all'articolo 966, è corrisposto in unica soluzione al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio un premio pari alla differenza tra l'importo complessivo dei premi previsti dall'articolo 1803 e quello dei relativi premi biennali percepiti»;

8) in via principale, l'articolo 13-*bis*, comma 2, del decreto legislativo numero 74 del 2000 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), introdotto dall'articolo 12, comma 1,

del decreto legislativo numero 158 del 2015, e modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *g*), del decreto legislativo numero 87 del 2024, il quale stabilisce che per i delitti di cui al medesimo decreto legislativo numero 74 del 2000 «l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale può essere chiesta dalle parti solo quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni amministrative e interessi, è estinto, nonché quando ricorre il ravvedimento operoso, fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 13, commi 1 e 2»; e, in via subordinata, nella parte in cui si applica al delitto di cui all'articolo 8 dello stesso decreto (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti); e, in via ulteriormente subordinata, nella parte in cui, con riguardo al delitto di cui all'articolo 8 dello stesso decreto (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), si applica a soggetti «non titolari del debito tributario» (diversi, cioè, dalla persona fisica debitrice d'imposta o dai soggetti investiti di poteri gestori sulla società o ente debitori d'imposta), quali, in particolare, i concorrenti nel reato.

Nella camera di consiglio del 30 novembre, la Corte tratterà anche:

9) l'ammissibilità di un intervento nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dal Tribunale di Roma contro il Senato della Repubblica a seguito della deliberazione del 21 maggio 2025 con la quale è stata negata l'autorizzazione a utilizzare nei confronti dell'allora senatore Armando Siri le conversazioni telefoniche intercettate nell'ambito di un procedimento penale dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo e confluite in un procedimento pendente presso il Tribunale di Roma.

Nell'udienza pubblica del 1° dicembre la Corte affronterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:

10) l'articolo 12, comma 1, della legge Regione Campania numero 19 del 2009 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la riqualificazione amministrativa), come modificato dall'art. 28, comma 6, della legge Regione Campania numero 31 del 2001, che ha prorogato fino al 30 settembre 2022 il termine perentorio entro cui vanno presentate le istanze finalizzate a ottenere i titoli abilitativi per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 4, 5, 6-*bis* e 7 della medesima legge regionale (interventi straordinari di ampliamento, demolizione e ricostruzione);

11) l'articolo 1, comma 1, lettera *h*), della legge numero 51 del 2025 (Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria), che inserisce l'articolo 31-*ter*, comma 1, nel decreto legislativo numero 116 del 2017 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), in quanto riconosce ai magistrati onorari del ruolo ad esaurimento, confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo numero 116 del 2017, i quali esercitano le funzioni in via non esclusiva, un compenso annuo di euro

25.000 e determina una riduzione del compenso stabilito dal regime previgente, riduzione che si configura come strutturale e priva degli imprescindibili «caratteri di temporaneità, generalità e proporzionalità»; l'articolo 1 della legge numero 51 del 2025, nella parte in cui sopprime l'autonoma voce dell'indennità giudiziaria prevista dal previgente articolo 29, comma 7, del decreto legislativo numero 116 del 2017, emolumento volto a «compensare gli oneri derivanti dallo svolgimento delle funzioni giurisdizionali in condizioni di particolare responsabilità e carico di lavoro»;

12) l'intera legge numero 207 del 2024 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), là dove non prevede in favore della Regione Puglia, né la restituzione delle risorse anticipate a titolo di indennizzo per danni da vaccinazioni, né i trasferimenti relativi al fabbisogno annuale per l'erogazione degli indennizzi di cui alla legge numero 210 del 1992 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati); i commi da 273 a 384 dell'articolo 1 della legge numero 207 del 2024, che disciplinano il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, nella parte in cui non dispongono il pagamento degli indennizzi di cui alla legge numero 210 del 1992; i commi da 784 a 794 del medesimo articolo 1, nella parte in cui impongono alle regioni a statuto ordinario un contributo alla finanza pubblica aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, pari a 280 milioni di euro per l'anno 2025, a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 1.310 milioni di euro per l'anno 2029 (comma 786), senza considerare gli ulteriori contributi e/o tagli e/o anticipazioni di risorse già effettuate a carico del comparto regionale a titolo di anticipazioni per l'erogazione degli indennizzi ai sensi della legge numero 210 del 1992; l'articolo 3 e l'annessa Tabella numero 2, nella parte in cui non è previsto alcun accantonamento per gli indennizzi ai sensi della legge numero 210 del 1992, né a titolo di rimborso, né di assegnazione; l'articolo 16 e l'annessa Tabella numero 15, nella parte in cui non è prevista la restituzione alle regioni delle somme anticipate e/o l'assegnazione alle stesse delle risorse necessarie per soddisfare il bisogno annuale relativo all'erogazione degli indennizzi di cui alla legge numero 210 del 1992 per il periodo 2025-2026-2027.

Tutte le questioni "in agenda" sono consultabili sul sito www.cortecostituzionale.it alla voce calendario dei lavori. Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce atti di promovimento. I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase del merito.

Roma, 27 novembre 2026